

Tribunale Pisa, sez. I, 18 novembre 2022. Giudice Arnaldi.

Omissis

Fatto e Diritto

1. Esponeva l'attrice in citazione :

-che è una società di elaborazione dati per conto terzi facente capo al Rag. X. R., amico intimo da circa 25 anni della famiglia C., la quale oltre all'attività dell'odierna convenuta (amministrata dal Sig. P. C.) ha altre tre attività;

-che in data 15.12.2014 ha ricevuto da Y. P. una lettera inviata a mezzo email con la quale lo stesso comunicava all'odierna attrice la decisione di avvalersi " per tutte le nostre società e relative attività personali " di altro professionista a far data dal 1/01/2015 concludendo la detta email con le testuali parole " Grazie di cuore per quanto svolto sino ad oggi. Chiaramente tutte le tue spettanze dovute saranno pagate ".

-che parte attrice provvedeva a riconsegnare tutte le pre-notule riepilogative, già consegnate al cliente;

-che i Signori Y. avrebbero promesso di provvedere al saldo;

-che interveniva uno scambio di comunicazioni tra i legali delle parti ed in particolare la Y. e Partners Srl rilevava quanto segue: 1) che lo Studio X. Srl aveva chiesto a saldo delle proprie pretese una somma più bassa rispetto a quella richiesta con l'intervento del proprio legale; 2) che parte attrice non poteva richiedere compensi, bensì, al limite, corrispettivi e che non vi fu nessun accordo per la determinazione degli stessi; 3) che tutti i servizi di contabilità erano stati "tenuti" dalla Rag. S. G. e che le richieste economiche di parte attrice costituivano una duplicazione di quanto già corrisposto alla Rag. S.; 4) che sarebbe stata proposta un'azione di ripetizione di indebito per le somme corrisposte e "non dovute" allo Studio X. Srl;

-che in data 25.11.2015 il legale della convenuta inviava una lettera a parte attrice con la quale si formalizzava la richiesta di ripetizione di indebito oggettivo per somme corrisposte dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2013, relative alla professione di commercialista e di consulente del lavoro per complessivi € 24.236,11=;

-che la negoziazione assistita aveva esito negativo;

-che la convenuta ebbe a concordare con il Rag. X. i prezzi di ciascuna tipologia di prestazione offerta ed in particolare, fu concordato con la Rag. S. il pagamento di € 280,00= mensili per la tenuta della contabilità, mentre la restante parte degli adempimenti sarebbe stata concordata con lo Studio X. S.r.l. (esercente l'attività di C.E.D.);

-che la convenuta ha sempre regolarmente pagato, fino all'anno 2013, le prestazioni dello Studio X. S.r.l.;

-che nell'anno 2014 lo Studio X. s.r.l. emise alla cliente (odierna convenuta) nr. 13 avvisi di pagamento, così come il Rag. X. in veste di collaborante del CED (già amministratore dello stesso) ed infine la Rag. S.G.;

-che la convenuta ha corrisposto soltanto il compenso della Rag. S. omettendo il pagamento del resto;

-che visto il rapporto amicale non era mai stato formalizzato l'incarico professionale tra la convenuta e l'attrice;

-che risulta inverosimile sostenere che tutte le prestazioni effettuate per conto della convenuta fossero ricomprese nelle fatture emesse dalla Rag. S., tanto è vero che tutte le prestazioni di tenuta della contabilità ordinaria vennero tenute dallo Studio X. Srl;

-che i prezzi applicati per le prestazioni svolte sarebbero conformi alle intese verbali tra le parti ed in ogni caso risultano conformi ai prezzi applicati nel mercato dagli operatori del settore.

Poiché nessun pagamento veniva effettuato alla società di elaborazione dati Studio X. S.R.L. né tanto meno al Rag. R. X. nonostante la messa in mora delle società e ditte dei Y., con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27/03/2017 lo Studio X. s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al su intestato Tribunale di Pisa la Y. e Partners chiedendo che " "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione accertato e dichiarato che l'attrice vanta nei confronti della società convenuta il credito di € 16.307,24 (iva inclusa), o quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato a seguito di espletanda istruttoria ed eventuale CTU, per le causali di cui alla superiore narrativa, condannare la convenuta medesima in persona del legale rappresentante pro-tempore a dare e pagare all'attore la somma sopra accertata come dovuta oltre interessi di mora ex d.Lgs 231/2002 e ss.mm dalla data di messa in mora al saldo effettivo. In subordine accertato e dichiarato che la convenuta si è senza giusta causa arricchita ai danni dell'attore lucrando le prestazioni professionali svolte in suo favore senza perciò aver pagato alcun corrispettivo, previa determinazione dell'entità economica del suddetto ingiustificato arricchimento, condannare la stessa ad indennizzare l'attrice della correlativa diminuzione patrimoniale a mente dell'art. 2041 c.c.. Vinte le spese di causa."

Si costituiva in giudizio la Y. e Partners Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore che deduceva;

- In primo luogo a seguito dell'interruzione dei rapporti parte attrice richiedeva alla convenuta la somma di € 13.606,60= e non la somma di € 16.307,24= indicata in atto di citazione e richiesta a mezzo lettera dell'Avv. F. datata 22.07.2015;

- In secondo luogo evidenziava come lo Studio X. Srl fosse una società che svolge attività di servizi e pertanto, in assenza del conferimento scritto d'incarico nonché dell'accordo per la determinazione del corrispettivo, non poteva esserci alcuna prova circa la quantificazione delle richieste economiche effettuate;

- In terzo luogo evidenziava come la contabilità (ovvero tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti per legge) fosse stata tenuta dalla Rag. S. e pertanto i compensi non potevano essere "ripetuti" da altri soggetti (persone fisiche o giuridiche);

- Infine riferiva che sarebbe stata richiesta una consulenza diretta a verificare la presenza di eventuali pagamenti per "corrispettivi" non dovuti sotto il profilo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., tenuto conto che la somma corrisposta allo Studio X. Srl dal 2007 al 2013, pari ad € 89.216,14= sarebbe risultata non dovuta sotto il profilo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per: mancanza di accordo sui corrispettivi, presenza di un professionista alla quale venivano già compensati gli adempimenti (Rag. S.), eccessività delle somme corrisposte. Veniva pertanto anticipata una richiesta di indennizzi o restituzioni allo Studio X. Srl. Chiedeva quindi , la società convenuta:" dichiarare e condannare la convenuta società al pagamento dei compensi / corrispettivi per le attività svolte ed esercitate dallo Studio X. S.R.L. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertato e dichiarato che l'attrice vanta nei confronti della società convenuta il credito di € 16.307,24 (iva inclusa), o quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato a seguito di espletando istruttoria ed eventuale CTU, per le causali di cui alla superiore narrativa, condannare la convenuta medesima in persona del legale rappresentante pro-tempore a dare e pagare all'attore la somma sopra accertata come dovuta oltre interessi di mora ex d.Lgs 231/2002 e ss.mm dalla data di messa in mora al saldo effettivo. In subordine accertato e dichiarato che la convenuta si è senza giusta causa arricchita ai danni dell'attore lucrando le prestazioni professionali svolte in suo favore senza perciò aver pagato alcun corrispettivo, previa determinazione dell'entità economica del suddetto ingiustificato arricchimento, condannare la stessa ad indennizzare

l'attrice della correlativa diminuzione patrimoniale a mente dell'art. 2041 c.c.. Vinte le spese di causa".

Concessi i termini per le memorie istruttorie, il Giudice ammetteva le prove orali, che venivano assunte alle udienze del 28.11.2018, 23.01.2019, 10.04.2019, 18.09.2019. Con successiva ordinanza del 13.01.2020, ritenendola necessaria, il Giudice ammetteva la C.T.U. per verificare la congruità dei compensi richiesti in atto di citazione nonché la congruità degli importi richiesti a titolo di indebito oggettivo parziale, nominando il Rag. M. D.. Il C.T.U. all'esito della consulenza, precisava come gli importi a debito della Y. e Partners srl fossero pari ad € 11.498,60= mentre, per quanto riguarda la riconvenzionale, le somme versate "in più" dalla convenuta alla ricorrente fossero pari ad € 9.703,39=.

Poi la causa e veniva assegnata a questo G.O che fissava udienza ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie. Dopodiché tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente vanno distinti il periodo relativo alla richiesta di pagamento dei compensi arretrati per l'anno 2014 da parte dello Studio X. Srl alla Y. e Partners srl ed il periodo gennaio 2008 – dicembre 2013, relativo agli importi richiesti dalla società convenuta attrice in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo parziale.

-Quanto al primo periodo, la società convenuta chiede il pagamento delle notule pro-forma relative al periodo 2014, ma la società convenuta contesta la legittimità della richiesta in quanto la società "Studio X. Srl" non è una società tra professionisti, (STP) così come disciplinata dalla L. 183/2011, ma una società commerciale che svolge attività di servizi e pertanto l'attività della attrice non si configura come attività intellettuale, per cui si può parlare di "corrispettivi" e non di "compensi" e la prestazione resa da detta società è da ricomprendere nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo (artt. 2222-2228 c.c.) e la prestazione va inquadrata nel contratto d'opera. Conseguentemente, osserva la convenuta, il corrispettivo, se non convenuto dalle parti, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro necessario per ottenerlo, trattandosi di un'obbligazione di risultato e non di mezzo, non essendo applicabili i parametri per la determinazione giudiziale dei compensi di cui al dm 140/2012. A ciò si aggiunge, come esposto da parte convenuta, che il riconoscimento del diritto al corrispettivo richiede la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico quando, come nel caso in oggetto, sia dal convenuto contestato il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto nel periodo in oggetto 2014. Deduce sul punto parte convenuta che spetta quindi all'attore provare che il Sig. Y. P., amministratore della ditta convenuta (e nessun altro soggetto) ebbe a conferire l'incarico allo Studio X. Srl per tutte le attività da quest'ultimo menzionate nei propri progetti di notula (Cfr. Cassazione, Sez. II, sentenza n. 3652 del 24 febbraio 2016), evidenziando come il pagamento dei progetti di notula negli anni precedenti non è sufficiente per raggiungere la prova che anche per l'anno 2014 gli adempimenti eseguiti dallo Studio X. Srl sarebbero stati "conferiti" dalla convenuta . Spetta poi all'attrice, come dedotto dalla convenuta, la prova che per ogni tipologia di "adempimento" le parti avevano pattuito un determinato corrispettivo.

Orbene la società attrice, pur non avendo lo status di professionista, è soggetto legittimato alla richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni di d'opera intellettuale effettuate in favore di parte convenuta.

Il rapporto negoziale intercorso tra le parti ha natura di contratto d'opera professionale potendo le prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali essere svolte anche da una società di capitali. Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale

o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. La S.C. ha enunciato tale principio proprio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l. (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018).

Nelle materie commerciali, economiche finanziarie e di ragioneria, infatti le prestazioni di assistenza e consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione. (Cassazione civile sez. VI - 29/07/2016, n. 15805; Cassazione civile sez. II - 09/09/2021, n. 24374 ; Cass. Sez. II sentenza n.12840 del 30.05.2006).

Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è però l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (anche per presunzioni). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, professionale emerge in atti.

Al riguardo rileva in modo inoppugnabile l'atto di revoca dell'incarico, il cui tenore è inequivocabile dal contenuto della e-mail del 15/12/2014 (allegata sub. Doc. 1 in atti attore), , con la quale Y. P. comunica che "a far data dal nuovo esercizio fiscale è nostra intenzione avvalerci della consulenza fiscale di altro professionista; pertanto rimarranno a tuo carico le chiusure degli esercizi fiscali 2014, mentre a partire dal 2015 subentrerà il nuovo consulente e ciò è a valere per tutte le nostre società e relative attività personali." La comunicazione si sostanzia nella revoca dell'incarico professionale ed è inconfutabilmente e confessorialmente la dimostrazione dell'esistenza dell'incarico di cui oggi si discute: altrimenti non si capirebbe a che cos'altro si volesse riferire il Y. nel comunicare al X. la "nostra intenzione di avvalerci della consulenza fiscale di altro professionista" se fosse vero che la convenuta non aveva mai conferito incarichi all'attrice e che "pertanto rimarranno a tuo carico le chiusure degli esercizi fiscali 2014, mentre a partire dal 01/01/2015 subentrerà il nuovo consulente." La conferma discende poi anche dalle risultanze testimoniali in quanto vi è la prova che l'amministrazione della società era gestita come un tutt'uno dalla famiglia Y. , e che vi era un rapporto costante collaborativo per la gestione della contabilità, tra lo studio Iannelli e la società convenuta, che vedeva come amministratore attivo B. Y., padre del legale rappresentante e socio e comunque figura di riferimento della società che interagiva per la contabilità della società convenuta con lo studio X. ed i suoi dipendenti, tant'è che Y. P. nella lettera di revoca di incarico agisce anche per conto del padre B. e di tutte le società/ditte della loro famiglia, usando il termine al plurale " è nostra intenzione" e " ciò è a valere per tutte le nostre società e relative attività". Significative sul punto risultano particolarmente le deposizioni , del teste S. che riferisce : Mi rimandavate i cartellini dei dipendenti per le presenze e poi andavano filtrati. Mandavano fotocopie dei cartellini con gli straordinari e io facevo le buste. Quando il Sig. B. non era in ufficio comunque c'era un rapporto con lui. I cedolini li portavo in ufficio dalla Paradiso o a una sua collega. Lasciavo tutto lì e non so chi provvedeva a fare gli adempimenti " ; della teste A. Z. che afferma " consegnavo le buste delle notule direttamente al ragioniere (B.) " e ancora continua " quando arrivavo chiedevo del ragioniere B. e gli consegnavo i doc.ti quando non c'era B. le consegnavo alla segreteria front-office. C'era la P. M. o G. M. ex dipendente. Non le poggiavo sulla scrivania di Y.. Quando io andavo dal Sig. Y. a portare i documenti, gli dicevo: Lascio questi documenti e il Sig. B. ne prendeva atto e li riceveva " ADR Zingoni risponde " se era presente Y. le consegnavo personalmente a lui ". Nella gestione con lo studio X. è

intervenuto poi direttamente anche P. Y.. Il teste L. ha precisato che per quanto riguarda la parte "fiscale io ebbi a verificare la regolarità degli adempimenti per il 2014 e constatai che erano stati eseguiti dallo studio X.. Vera la circostanza; io fui chiamato da Y. P. per seguire la società, la ripartizione degli incarichi relativi al 2014 come sopra specificata è stata fatta sulla base di uno scambio di mail tra il sottoscritto e lo studio X..

Il conferimento dell'incarico allo Studio X. -per l'anno in contestazione 2014 -è dunque provato. Non provato è invece l'accordo sul compenso tra le parti, che è stato anch'esso contestato. Ora in giurisprudenza si afferma che il compenso in favore del prestatore d'opera che non sia iscritto negli albi professionali, va liquidato secondo i criteri fissati dall'art. 2225 c.c. e non secondo quelli di cui all'art. 2233 c.c., presupponenti l'iscrizione. Ai sensi dell'art. 2225 c.c., in particolare, ove non sia stato convenuto dalle parti, il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera. Quindi, nel caso di attività assimilabile alla normale prestazione di opera o di lavoro subordinato, sarà assunto come parametro principale il livello generale delle mercedi per prestazioni di tipo analogo, mentre, nel caso di opera o di servizio autonomo, si ricorrerà ai criteri di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c. Pertanto, solo subordinatamente all'omessa pattuizione delle parti in tal senso il compenso del professionista, a norma dell'art. 2233 c.c., deve essere ragguagliato alle tariffe professionali, ovvero deve determinarsi secondo gli ulteriori parametri ivi indicati, e può assumere come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione protetta. Tribunale sez. III - Bergamo, 19/05/2021, n. 950 ; anche Tribunale - Arezzo, 18/12/2018, n. 1166). I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuali, sanciti dall'art. 2233, comma 1, c.c., sono posti secondo una scala preferenziale, secondo cui al primo posto si pone l'accordo delle parti, in subordine seguono rispettivamente le tariffe professionali, gli usi e infine la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Ne deriva che il ricorso ai criteri sussidiari, ovvero tariffe professionali, usi e decisione giudiziale, è precluso al giudice allorché sussista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione(Cassazione civile sez. VI - 10/05/2018, n. 11283). Nel caso in oggetto ben soccorre all'uopo la ctu contabile espletata. La consulenza di ufficio ha verificato la congruità degli importi relativi alle notule pro-forma emesse dallo Studio X. Srl alla Y. e Partners srl ed è stata redatta facendo esclusivo riferimento alla documentazione allegata 11 e 12 (di cui all'atto di citazione) con la elaborazione di un sintetico riepilogo delle prestazioni rese complessivamente dalla società Studio X. Srl, così come si evince dall'allegato 11 dell'atto di citazione, composto da 13 avvisi di pagamento per attività di competenza, in parte riferite all'esercizio 2013 ed in parte all'esercizio 2014. Le attività svolte da Studio X. Srl sono relative sostanzialmente alla gestione del personale dipendente e para-subordinato, alla gestione contabile, alla gestione ed alla esecuzione di adempimenti fiscali ed all'assistenza professionale, oltre consulenza in materia di lavoro. Le somme richieste dallo Studio X. Srl sono state integrate con le somme oggetto di avviso emesso dal Rag. X. (conteggiato nel calcolo di merito relativo alle elaborazioni in materia di personale dipendente) nonché con le somme dalla Rag. S. per elaborazione dei dati contabili, (aggiunte a quelle richieste dalla società di servizi per l'elaborazione dei dati contabili). Il ctu correttamente ha fatto riferimento alle tariffe professionali pro tempore vigenti, essendo l'unico parametro disponibile per valutare l'effettiva congruità dei compensi applicati dalla società e la relazione peritale è sicuramente coerente rispetto al quesito sulla congruità dei compensi ed è al tempo stesso condivisibile sia nell' impostazione che nella metodologia adottata. Nella verifica di

congruità sono stati confrontati i valori richiesti dallo Studio X. Srl (ivi compresi quelli del Rag. X. e della Rag. S.) rispetto agli onorari previsti sia dalle Tariffe professionali di cui al DM 169/2010 (abolite) che dai parametri vigenti, relativi rispettivamente al DM 140/2012 per quanto alle prestazioni assimilabili a quelle rese dai Dottori Commercialisti ed al DM 46/2013 per quanto alle prestazioni dei Consulenti del Lavoro. Ora riassumendo le richieste, lo Studio X. Srl ha domandato alla Y. e Partners S.r.l il saldo delle proprie spettanze, ritenute dovute, per l'esercizio 2014, per euro 12.852,50 oltre Iva. Oltre a detti onorari risultano richiesti da parte del Rag. X. euro 960,00 oltre Iva e cap ed euro 314,70 per spese anticipate al cliente, ed euro 3.660,00 oltre Iva e cap dalla Rag. S., già saldata. Quindi complessivamente la Y. e Partners Srl ha ricevuto avvisi per l'anno 2014 per euro 17.472,50 oltre Iva e cap ed euro 314,70 per spese anticipate. Riparametrando le richieste con l'onorario complessivo medio desunto di euro 12.474,55 a fronte del pagamento di euro 3.660,00 già effettuato, il CTU ha concluso (con ragionamento corretto, logico e condivisibile) sulla base dei parametri sopra indicati che risulta evidenziabile per l'anno 2014 un residuo debito di euro 8.814,55 oltre IVA e CAP da parte di Y. e Partners SRL, più euro 314,70 per spese anticipate quindi complessivi euro 11.498,60. Conseguentemente ritiene questo giudice di far proprie le conclusioni del C.T.U., perché prive di vizi logici e di metodo. Pertanto, in accoglimento parziale della domanda attrice, accertato il credito della attrice nei confronti della società convenuta complessivi euro 11.498,60, va condannata parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.498,60 per le causali di cui sopra, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;

5. Parte convenuta ha agito come attrice in riconvenzionale per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto "in buona fede" da gennaio 2008 a dicembre 2013 allo Studio X. srl, "in eccedenza" rispetto al dovuto. In sostanza la convenuta ha inteso richiedere al proprio consulente/perito, in restituzione di quanto corrisposto negli anni in buona fede ed in errore (non avendo mai fatto controllare i conteggi richiesti), la somma di € 14.153,40 per l'attività di commercialista e di € 10.082,71 per l'attività di consulente del lavoro.

La attrice in riconvenzionale ha affermato che ciò avveniva per mero errore da parte della Y. e Partners Srl, convinta a pagare i suddetti importi sia in ragione del rapporto amicale con il Rag. X. (si veda il contenuto dell'interrogatorio formale – non feci nulla di scritto a causa del rapporto di conoscenza di lunga durata -) che dall'usanza di pagare senza controllo pur di continuare a ricevere il servizio (si veda il contenuto dell'interrogatorio formale -io pagavo chi mi dicevano-).

Va preliminarmente inquadrata a fattispecie dell'indebito parziale e l'onere della prova conseguente (cfr. Cass. Civ. sez. III - 13/02/1998, n. 1557):

E' principio generale, che in tema di ripetizione di indebito, conformemente al disposto di cui all'art.2697 c.c., grava sull'attore l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche l'inesistenza della causa debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonché il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto anche parziale (Cass.22.4.1997,n. 3468; Cass.18.12.1995,n. 12897;;Cass.22.6.1983,n. 4276).

Questi sono infatti gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione di indebito oggettivo e come tali vanno provati da colui che agisce. Questi principi, operanti in generale in tema di ripartizione dell'onere della prova nella materia de qua, valgono con gli opportuni adattamenti anche allorché non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione per detta eccedenza. Sul punto si è espressa chiaramente la giurisprudenza laddove afferma "Poiché l'inesistenza della "causa debendi" - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto

pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore. (Nella specie un socio di cooperativa non aveva dimostrato l'ammontare dell'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta ad un altro, per l'alloggio cedutogli). Tribunale Milano, 14/10/2002: La prova del difetto di causa solvendi non consiste sempre e necessariamente nel fornire gli elementi idonei ad affermare l'inesistenza del debito che il solvens intendeva adempiere, ma può anche consistere nella dimostrazione che il pagamento è stato ricevuto in maniera eccedente, e che, quindi, per detta eccedenza è privo di causa solvendi. In ogni caso l'art. 2697 c.c. ripartisce tra le parti l'onere della prova. La norma richiede pertanto all'attore di provare i fatti su cui si fonda la sua domanda ed al convenuto di eccepire la verità di tali fatti o la loro idoneità a costituire il fondamento del diritto vantato dall'attore, ovvero di provare la sussistenza di altri fatti, tali da modificare o estinguere il diritto dell'attore. Ne consegue che, poiché in tema di ripetizione di indebito (ivi compreso il caso in cui l'indebito sia costituito dall'eccedenza del pagato rispetto al dovuto), i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione sono l'avvenuto pagamento (eventualmente in eccedenza), la mancanza di causa solvendi ed il nesso causale tra il versamento e la mancanza del debito, essi vanno provati dall'attore.

La attrice in riconvenzionale non ha provato l'inesistenza della causa petendi parziale, cioè l'esistenza di un obbligo in minor misura tra le parti, che non giustifichi i pagamenti in eccedenza rispetto a quelli convenuti, per gli anni dal 2008 al 2013. E la prova non è stata data neppure per testi o presunzioni. La mancanza di forma scritta non prova l'inesistenza della causa petendi (anche perché il contratto di prestazioni professionali è a forma libera), ed il pagare senza controllo non incide sulla esistenza o meno della causa petendi. Così come irrilevante, stante la mancata prova di inesistenza della causa petendi, è accertare la congruità dei pagamenti con i parametri delle tariffe professionali, che nel rapporto di prestazione intellettuale sono applicabili solo in caso di mancato accordo tra le parti; ma nel caso in oggetto per gli anni 2008-2013 non è provata la inesistenza anche parziale dell'accordo sul compenso. Invero dagli atti, dalla qualità di operatore commerciale della società convenuta e dei suoi soci che operano nel settore delle assicurazioni da anni, dal fatto che per sei anni la società convenuta ha eseguito il regolare pagamento di compensi fatturati senza eccepire alcunché, può attendibilmente desumersi, la prova della esistenza tra le parti di un accordo sui compensi, anche volta per volta e la accettazione delle condizioni economiche praticate per le prestazioni dallo Studio X..

La domanda riconvenzionale va rigettata.

6- Stante la reciproca soccombenza, le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti compresa la spesa di CTU:

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dr.ssa Paola Arnaldi, definitivamente pronunciando, così provvede:

-In accoglimento parziale della domanda attrice, accertato il credito della attrice Studio X. s.r.l. nei confronti della società convenuta Ditta Y. e Partners s.r.l., per complessivi euro 11.498,60, per i titoli di cui in motivazione, condanna parte convenuta Y. e Partners s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice Studio X. s.r.l. della somma di euro 11.498,60, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo

-Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta per le ragioni di cui in motivazione;

-rigettate tutte le altre domande delle parti.

-Compensa integralmente le spese di causa tra le parti, comprese le spese di ctu.

Pisa, 16.11.2022

Il G.O. Dr.ssa Paola Arnaldi